

## Informazioni da rendere al Contraente

**ALLEGATO 3 – INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE**  
CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N.40/2018,  
COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020.

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di **pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi**, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.*

*In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

### PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

#### SEZIONE I - Informazioni generali sull'Impresa che opera in qualità di distributore

**Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, è iscritta al n. 1.00115 della Sez. I dell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Sede legale: Via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale: Viale G.B. Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB)

Recapito telefonico: 039-9890001 (centralino)

Sito Internet: [www.nobis.it](http://www.nobis.it)

email: [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it) PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it)

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

#### Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte

dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

**ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**  
*CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N.40/2018,  
COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020.*

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.*

**SEZIONE I: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE II - Informazioni relative alle remunerazioni**

Il personale dipendente di Nobis S.p.A. direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione in qualità di addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, percepisce la remunerazione ordinaria regolamentata dalle tabelle stipendiali del Ccnl ANIA in base al livello; ad essa si aggiunge un compenso variabile collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di servizio al cliente.

**ALLEGATO 4TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**  
*CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4TER AL REGOLAMENTO IVASS N.40/2018,  
COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020.*

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione*

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

L'Impresa:

- a. è obbligata a consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. è obbligata a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.